



**Modifica della legge sul riciclaggio di denaro**  
**(Cooperazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**  
**con le autorità estere)**

**Rapporto**  
**sui risultati della procedura di consultazione**  
**(18 gennaio 2012 - 27 aprile 2012)**

**Berna, maggio 2012**

# Indice

<b>ELENCO DEI CANTONI, DEI PARTITI E DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO ESPRESSO UN PARERE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>1 SITUAZIONE INIZIALE, OBIETTIVI E CONTENUTO DELL'AVAMPROGETTO .....</b>	<b>7</b>
<b>2 PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E PARERI PERVENUTI ....</b>	<b>8</b>
<b>3 VALUTAZIONE GENERALE .....</b>	<b>9</b>
3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale.....	9
3.2 Valutazione del disegno di legge .....	10
3.3 Principali riserve.....	10
<b>4 PARERI RELATIVI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELL'AVAMPROGETTO .....</b>	<b>13</b>
4.1 Titolo prima dell'art. 11a (nuovo) .....	13
4.2 Art. 11a (nuovo) .....	14
4.2.1 Osservazioni generali .....	14
4.2.2 Obbligo dell'intermediario finanziario autore della comunicazione di consegnare informazioni complementari (art. 11a cpv. 1 AP-LRD).....	16
4.2.3 Obbligo degli intermediari finanziari terzi di consegnare informazioni (art. 11a cpv. 2 AP-LRD) .....	16
4.2.4 Divieto d'informazione (art. 11a cpv. 3 AP-LRD).....	18
4.2.5 Esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 4 AP-LRD).....	19
4.3 Art. 23 cpv. 2 .....	19
4.4 Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri .....	21
4.4.1 Osservazioni generali .....	21
4.4.2 Presupposti per la trasmissione d'informazioni agli uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 1 AP-LRD).....	22
4.4.3 Elenco non esaustivo delle informazioni finanziarie che in futuro potranno essere trasmesse all'estero nel contesto dell'assistenza amministrativa (art. 30 cpv. 2 AP-LRD) .....	26
4.4.4 Trasmissione del nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione (art. 30 cpv. 3 AP-LRD).....	27

4.4.5	<i>Inoltro d'informazioni da parte dell'ufficio di comunicazione estero a un'altra autorità (art. 30 cpv. 4 AP-LRD)</i> .....	28
4.4.6	<i>Diritto dell'Ufficio di comunicazione di concludere accordi di cooperazione con uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 5 AP-LRD)</i> .....	30
4.5	Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni .....	31
4.6	Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione .....	31
4.7	Art. 32 rubrica, cpv. 2 e 3.....	32
4.8	Ulteriori osservazioni.....	32

# **Elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere nel quadro della procedura di consultazione**

(nel testo sono utilizzate le abbreviazioni)

## **CANTONI**

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri

VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

### **PARTITI POLITICI**

I Verdi	Partito ecologista svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
PLR GE	Partito liberale radicale di Ginevra
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

### **ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA**

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

### **ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI**

ARIF	Association romande des intermédiaires financiers
ASA	Associazione svizzera d'assicurazioni
ASBP	Associazione svizzera dei banchieri privati
ASGP	Associazione svizzera dei gestori patrimoniali
CAIS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
CDCGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia
Centre Patronal	Centre Patronal

CF	Camera fiduciaria
DB	Dichiarazione di Berna
FBE	Federazione delle banche estere in Svizzera
Fiduciari Suisse	Unione Svizzera dei Fiduciari
Forum OAD	Forum svizzero degli organismi di autodisciplina
FSA	Federazione svizzera degli avvocati
OAD FCT	Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino
OAD FSA/FSN	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai
OAR-G	Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine
SwissHoldings	Federazione dei gruppi svizzeri del settore industriale e dei servizi
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (Associazione per l'assicurazione della qualità nel settore dei servizi finanziari)

## **1 Situazione iniziale, obiettivi e contenuto dell'avamprogetto**

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland [MROS], di seguito «Ufficio di comunicazione» o «MROS») è un importante strumento istituzionale del sistema svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. MROS riceve le segnalazioni di sospetto inviate dagli intermediari finanziari riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, le analizza e le inoltra, se del caso, alle autorità di perseguimento penale. Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, l'Ufficio di comunicazione sostiene inoltre le autorità di perseguimento penale e gli uffici di comunicazione esteri nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo.

Secondo il diritto vigente, quando l'Ufficio di comunicazione presta assistenza amministrativa, non è autorizzato a fornire ai propri partner esteri le cosiddette informazioni finanziarie (p. es. il nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione, i numeri dei conti bancari, i dati sulle transazioni di denaro o le indicazioni sui saldi dei conti) perché tali informazioni sono protette dal segreto bancario e dal segreto d'ufficio. Questa restrizione dell'esecuzione dell'assistenza amministrativa riconducibile al segreto bancario comporta delle ripercussioni negative per tutti coloro che contribuiscono a combattere il riciclaggio di denaro. Le conseguenze riguardano anche la Svizzera in generale, poiché diversi uffici di comunicazione esteri applicano il principio di reciprocità e si astengono a loro volta dall'inviare informazioni finanziarie al nostro Paese o lo fanno solo in misura limitata. Inoltre l'associazione mondiale degli uffici di comunicazione nazionali, il cosiddetto Gruppo Egmont, ha dichiarato che tale prassi è insufficiente sotto il profilo formale, minacciando pertanto di sospendere l'Ufficio di comunicazione dal gruppo se la Svizzera non adeguerà la propria legislazione consentendo lo scambio di tutte le informazioni disponibili con gli uffici di comunicazione esteri. Al Consiglio federale preme rimanere nel Gruppo Egmont ed esso ritiene che sia nell'interesse della Svizzera e della sua piazza finanziaria permettere all'Ufficio di comunicazione di partecipare pienamente all'assistenza amministrativa.

Per raggiungere questi due obiettivi, il Consiglio federale ha elaborato un avamprogetto di revisione parziale della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) e lo ha sottoposto a una procedura di consultazione che è durata dal 18 gennaio al 27 aprile 2012. Lo scopo della revisione parziale è di ampliare le competenze dell'Ufficio di comunicazione per adeguarle ai nuovi standard del Gruppo Egmont e del «Groupe d'action financière» (GAFI), che il 17 febbraio 2012 ha approvato l'estensione delle sue due racco-

mandazioni concernenti i compiti e le competenze degli uffici di comunicazione nazionali in materia di riciclaggio di denaro. In pratica l'Ufficio di comunicazione potrà trasmettere agli uffici omologhi esteri anche informazioni finanziarie, ossia informazioni che oggi sono protette dal segreto bancario e dal segreto d'ufficio. Il progetto di legge mira inoltre a rafforzare in maniera circostanziata le competenze dell'Ufficio di comunicazione. Se MROS constata, esclusivamente in seguito all'analisi di segnalazioni ricevute, che un intermediario finanziario terzo è coinvolto in transazioni o rapporti d'affari sospetti, potrà chiedergli informazioni nonostante l'intermediario finanziario non abbia inviato alcuna comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD o all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Questa procedura ha lo scopo di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse agli uffici di comunicazione esteri nel contesto di un procedimento penale nazionale o dell'assistenza amministrativa. La presente revisione non intende invece modificare il principio di fondo secondo cui l'attività dell'Ufficio di comunicazione è circoscritta all'analisi e alla trasmissione delle informazioni e non comprende indagini (di polizia).

## **2 Partecipanti alla procedura di consultazione e pareri pervenuti**

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della LRD del dicembre 2011 è stata avviata dal Consiglio federale il 18 gennaio 2012 e si è protratta fino al 27 aprile 2012. Alla procedura sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate.

Il DFGP ha ricevuto complessivamente 55 pareri inerenti all'oggetto della procedura di consultazione, tra cui quelli di tutti i Cantoni, di 5 partiti<sup>1</sup>, di 14 organizzazioni e di altre cerchie interessate<sup>2</sup>. Hanno inoltre espresso il proprio parere anche 10 partecipanti che non erano stati ufficialmente invitati a pronunciarsi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> I Verdi, PLR, PPD, PS e UDC.

<sup>2</sup> SwissBanking, economiesuisse, Forum OAD, CDCGP, CAIS, SIC Svizzera, SAV, USS, USAM, ASA, SwissHoldings, CF, Fiduciari Suisse, ASBP.

<sup>3</sup> PLR GE; ARIF, Centre Patronal, DB, OAR-G, OAD FCT, OAD FSA/FSN, FBE, VQF, ASGP.

Quattro partecipanti invitati alla consultazione hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi<sup>4</sup>, mentre 16 non hanno inviato alcun parere<sup>5</sup>.

### 3 Valutazione generale

#### 3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale

Il presente progetto legislativo è stato respinto solo da un partecipante alla consultazione<sup>6</sup>, mentre una minoranza dei partecipanti<sup>7</sup> ha dichiarato espressamente di esserne favorevole.

Oltre la metà (30<sup>8</sup>) dei partecipanti alla procedura di consultazione sostiene chiaramente gli obiettivi perseguiti dalla presente revisione, ossia adeguare le competenze dell'Ufficio di comunicazione agli standard internazionali ed evitare l'esclusione dal Gruppo Egmont.

Diversi partecipanti<sup>9</sup> ritengono che il presente progetto legislativo offrirà un contributo importante alla realizzazione della strategia della Confederazione volta a rafforzare l'integrità della piazza finanziaria svizzera.

Cinque partecipanti<sup>10</sup> auspicano esplicitamente che il progetto di revisione sia esteso anche ad altri aspetti (fra cui l'estensione del concetto di intermediario finanziario, di cui all'art. 2 LRD, ai commercianti di materie prime o di opere d'arte, agli agenti immobiliari e ai servizi di consulenza).

---

<sup>4</sup> Unione svizzera degli imprenditori, Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere, Associazione svizzera dei magistrati.

<sup>5</sup> VS; Conferenza dei Governi Cantionali CdC; Partito borghese-democratico PBD, Partito cristiano sociale di Obvaldo PCS-OW, Partito cristiano-sociale dell'Alto Vallese, Partito evangelico svizzero PEV, Partito verde liberale PVL, Lega dei Ticinesi, Mouvement Citoyens Romand; Conferenza dei direttori cantionali delle finanze CDCF, PRIVATIM Incaricati svizzeri per la protezione dei dati, Gruppo svizzero per le regioni di montagna, Unione svizzera dei contadini, Federazione svizzera dei notai, Associazione svizzera dei consulenti finanziari indipendenti, Travail Suisse.

<sup>6</sup> UDC.

<sup>7</sup> BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, VD; OW, SO, ZH; I Verdi, SP; Centre Patronal, DB, CAIS, USS.

<sup>8</sup> AI, BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VD, ZG, ZH; PPD, FDP, PLR GE, I Verdi, SP; SwissBanking, Centre Patronal, DB, CAIS, USS, SwissHoldings, CF, ASBP, ASGP.

<sup>9</sup> AI, BL, BS, GE, NW, OW, SG, SZ, TI, UR, ZG, ZH; FDP; CDCGP, SIC Svizzera, OAD FCT.

<sup>10</sup> I Verdi, SP; DB, CAIS, USS.

## 3.2 Valutazione del disegno di legge

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna riserva da 13 Cantoni<sup>11</sup>, 2 partiti<sup>12</sup> e 5 organizzazioni<sup>13</sup>.

Fra i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono pronunciati sull'elemento centrale del progetto (scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri, ossia le Financial Intelligence Units, di seguito «FIU»), 10 Cantoni<sup>14</sup>, 2 partiti<sup>15</sup> e 5 organizzazioni<sup>16</sup>, tra cui il Cantone di Ginevra, la CDCGP e la CAIS, hanno dichiarato il proprio consenso. 19 partecipanti<sup>17</sup> hanno invece espresso delle riserve.

18 partecipanti alla procedura di consultazione<sup>18</sup> auspicano che siano adeguati anche altri aspetti dell'avamprogetto.

1 Cantone<sup>19</sup>, 1 partito<sup>20</sup> e 9 organizzazioni<sup>21</sup> hanno invece respinto il progetto di legge nel suo insieme.

## 3.3 Principali riserve

### ***Presupposti per prestare assistenza amministrativa alle FIU estere***

In merito all'articolo 30 AP-LRD, numerosi partecipanti alla procedura di consultazione<sup>22</sup> chiedono di disciplinare in maniera più chiara e restrittiva l'assistenza amministrativa interna-

---

<sup>11</sup> AG, AR, BE, BL, FR, GE, GL, SG, SO, TI, UR, VS, ZG.

<sup>12</sup> I Verdi, SP.

<sup>13</sup> DB, CDCGP, CAIS, SIC Svizzera, USS.

<sup>14</sup> AI, AG, BL, FR, GE, NE, SG, TI, UR, ZG.

<sup>15</sup> I Verdi, SP.

<sup>16</sup> DB, CDCGP, CAIS, SIC Svizzera, USS.

<sup>17</sup> BS, GR, LU, OW, SH, SO, SZ, VD, ZH; PPD, PLR GE; SwissBanking, Centre Patronal, OAD FCT, OAD FSA/FSN, SwissHoldings, CF, FBE, ASBP.

<sup>18</sup> AI, BS, JU, LU, NE, SH, SZ, TG, ZH; PPD; SwissBanking, OAD FCT, OAD FSA/FSN, CF, Fiduciari Suisse, FBE, ASBP.

<sup>19</sup> NW.

<sup>20</sup> PLR.

<sup>21</sup> ARIF, economiesuisse, Forum OAD, OAR-G, USAM, Fiduciari Suisse, ASA, VQF, ASGP.

zionale fornita alle FIU estere, allo scopo di evitare abusi, segnatamente lo scambio automatizzato di informazioni di natura fiscale, e d'impedire un allentamento della protezione dei dati.

Alcuni partecipanti<sup>23</sup> criticano in particolare il fatto che è difficile verificare il rispetto delle condizioni elencate nell'articolo 30 capoverso 1 lettere a-e AP-LRD da parte delle FIU estere, con il conseguente pericolo che quest'ultime potrebbero abusare di questa nuova competenza per eludere i canali dell'assistenza giudiziaria o utilizzarla per finalità estranee alla lotta al riciclaggio di denaro<sup>24</sup>. Se lo scambio di informazioni si basa unicamente su un rapporto di fiducia, non si ha, in altre parole, la certezza che sia effettivamente possibile impedire la semplice ricerca di prove (le cosiddette *fishing expeditions*)<sup>25</sup>. La disposizione andrebbe pertanto riformulata in modo più restrittivo, precisando chiaramente che le informazioni finanziarie possono essere scambiate solo in via eccezionale nonché in singoli casi motivati<sup>26</sup>. Andrebbe inoltre sancita per legge la possibilità per l'Ufficio di comunicazione di sospendere in qualsiasi momento, unilateralmente e senza particolari formalità, lo scambio di informazioni con le FIU estere che non soddisfano i presupposti di cui all'articolo 30 capoverso 1 AP-LRD<sup>27</sup>.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, diversi partecipanti alla consultazione<sup>28</sup> sottolineano che, conformemente al presente avamprogetto, le maggiori competenze in materia di raccolta di informazioni di cui all'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD e il rafforzamento dello scambio di informazioni di cui all'articolo 30 AP-LRD, potranno in futuro essere applicati anche ai reati che la Svizzera, per applicare le nuove raccomandazioni del GAFI, classificherà come gravi reati fiscali, considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Alla luce di tali circostanze, secondo i partecipanti di cui sopra, è necessario vigilare affinché le competenze dell'Ufficio di comunicazione non siano rafforzate oltre quanto richiesto dagli standard internazionali.

---

<sup>22</sup> SZ, VD; PLR GE, PLR, UDC; ARIF, economiesuisse, SwissBanking, Centre patronal, Forum OAD, OAD FCT, OAR-G, OAD FSA/FSN, ASA, SwissHoldings, CF, Fiduciari Suisse, ASBP, VQF, ASGP.

<sup>23</sup> BS, SO; OAD FSA/FSN, VQF, ASGP.

<sup>24</sup> BS, GR, ZH; OAR-G.

<sup>25</sup> SO; Centre Patronal, VQF, ASGP.

<sup>26</sup> GR, SZ; PLR; Forum OAD, ASA, VQF.

<sup>27</sup> VD; PPD, PLR GE; SwissBanking, Centre Patronal, Forum OAD, OAD FCT, OAR-G, USAM, ASA, Fiduciari Suisse, VQF, ASBP, ASGP.

<sup>28</sup> ZH; PLR; SwissBanking, Forum OAD, USAM, ASA, SwissHoldings, Fiduciari Suisse, ASBP.

### ***Informazioni finanziarie: principio e definizione***

Un partecipante alla consultazione<sup>29</sup> respinge di principio la trasmissione di informazioni finanziarie.

In numerosi altri pareri<sup>30</sup> si richiede, anche alla luce dell'impossibilità per i soggetti interessati di presentare ricorso, che l'elenco dei dati considerati informazioni finanziarie, menzionato nell'articolo 30 capoverso 2 AP-LRD, abbia carattere esaustivo e non meramente esemplificativo.

### ***Protezione giuridica delle persone interessate***

In diversi pareri<sup>31</sup> si critica la mancanza della possibilità per le persone interessate di interporre ricorso contro la trasmissione di dati alle FIU estere.

### ***Trasmissione delle informazioni ad altre autorità estere***

In alcuni pareri<sup>32</sup> si sottolinea che, conformemente all'articolo 30 capoverso 4 AP-LRD, le informazioni messe a disposizione in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 AP-LRD potrebbero giungere nelle mani di altre autorità che altrimenti avrebbero dovuto procurarsele tramite il canale dell'assistenza amministrativa in materia fiscale o dell'assistenza giudiziaria ordinaria.

Diversi partecipanti alla consultazione<sup>33</sup> richiedono che prima di autorizzare la trasmissione delle informazioni a un'altra autorità estera, l'Ufficio di comunicazione sia tenuto a consultare l'Ufficio federale di giustizia nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

### ***Raccolta di informazioni presso intermediari finanziari terzi***

In merito all'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD, che sancisce il diritto dell'Ufficio di comunicazione di richiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi, viene criticato<sup>34</sup> il fatto che in questo modo l'Ufficio di comunicazione verrebbe, in effetti, trasformato da semplice

---

<sup>29</sup> UDC.

<sup>30</sup> SH; SwissBanking, Forum OAD, USAM, OAD FSA/FSN, ASA, CF, VQF, ASGP.

<sup>31</sup> NW, VD; PLR, PLR GE; ARIF, economiesuisse, SwissBanking, OAR-G, USAM, OAD FSA/FSN, FBE, ASBP.

<sup>32</sup> VD, ZH; PLR GE; Centre Patronal, Forum OAD, ASA, Fiduciari Suisse, ASBP, ASGP.

<sup>33</sup> ZH; SwissBanking, USAM.

<sup>34</sup> ZH, LU, NW; ARIF, economiesuisse, SwissBanking, USAM, VQF, ASGP.

organo di comunicazione e di analisi in un'autorità incaricata di eseguire indagini (preliminari).

Riguardo alla competenza dell'Ufficio di comunicazione di richiedere informazioni anche a intermediari finanziari terzi, in diversi pareri<sup>35</sup> viene criticato, come per lo scambio di informazioni con le FIU estere, il fatto che i soggetti interessati nonché gli intermediari finanziari terzi non hanno la possibilità di opporsi alla richiesta di consegna delle informazioni che li concernono.

Altri partecipanti<sup>36</sup> fanno notare che le richieste del Gruppo Egmont riguardano solo lo scambio di informazioni con le FIU estere e non la raccolta di informazioni presso intermediari finanziari terzi, per cui questa disposizione non dovrebbe essere oggetto della presente revisione. Se necessario, questo aspetto dovrebbe quindi essere contemplato nel quadro degli adeguamenti riconducibili alla revisione delle raccomandazioni del GAFI.

### **Conclusione di accordi di cooperazione con FIU estere**

La competenza attribuita all'Ufficio di comunicazione di concludere autonomamente *Memoranda of Understanding* con FIU estere affidando a MROS un compito che attualmente spetta al Consiglio federale, viene ritenuta troppo ampia, soprattutto per quanto riguarda le FIU di Stati che non possono essere considerati Stati di diritto nonché le FIU non appartenenti al Gruppo Egmont. Si richiede pertanto che tale competenza continui a essere affidata al Consiglio federale.

## **4 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'avamprogetto**

### **4.1 Titolo prima dell'art. 11a (nuovo)**

<i>Sezione 3: Consegna di informazioni</i>
--

**SZ** critica l'inserimento della sezione 3. Poiché la raccolta di informazioni è sempre legata a una segnalazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD, SZ ritiene che l'articolo 11a AP-LRD debba essere inserito nella sezione 1.

---

<sup>35</sup> NW; OAD FCT, OAR-G, OAD FSA/FSN.

<sup>36</sup> AI, SH; economiesuisse, SwissBanking, USAM, ASA, CF, FBE.

In merito alla sua proposta di stralciare l'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD (v. sotto), **SwissBanking** suggerisce di considerare l'articolo 11a AP-LRD come nuovo capoverso 2 dell'articolo 23 AP-LRD.

## 4.2 Art. 11a (nuovo)

### 4.2.1 Osservazioni generali

#### Valutazione positiva

**NE** e la **CAIS** accolgono positivamente la decisione di sancire la nuova competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni complementari, in quanto questo comporterà una riduzione del carico di lavoro per le autorità di perseguimento penale.

#### Critica generale

Per consentire di migliorare la qualità dei dati che circolano nel contesto dello scambio internazionale di informazioni tra le FIU, il **PPD** e **SwissBanking** ritengono che non sia effettivamente necessario rafforzare la competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni presso gli intermediari finanziari.

L'**ASBP** ritiene che la nuova disposizione di legge attribuisca all'Ufficio di comunicazione una competenza troppo ampia. Richiede pertanto, presentando una proposta di modifica del testo di legge, che tale competenza sia quantomeno limitata, vietando la trasmissione all'estero delle informazioni complementari ricevute in applicazione dell'articolo 11a.

Sebbene approvi in linea di principio l'attribuzione all'Ufficio di comunicazione della competenza di richiedere la consegna di informazioni complementari, l'**OAD FSA/FSN** avanza una proposta di modifica del testo di legge, perché ritiene che la disposizione disciplini in modo insufficiente i requisiti materiali e i termini della richiesta di consegna delle informazioni. L'**OAD FSA/FSN** aggiunge che né l'avamprogetto né il rapporto esplicativo spiegano se si applicano per analogia le garanzie statuite nell'articolo 265 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). Inoltre non sarebbe nemmeno chiaro se l'Ufficio di comunicazione può richiedere le informazioni complementari di cui ha bisogno soltanto fino alla data in cui deve inoltrare la segnalazione di sospetto alle autorità di perseguimento penale o anche più tardi (p. es. dopo l'apertura di un'istruzione).

#### Valutazione dell'assenza di vie di ricorso per gli intermediari finanziari

**OW, ZH, l'OAD FCT, l'OAR-G e l'ASGP** criticano il fatto che agli intermediari finanziari non sia data la possibilità di opporsi alla richiesta di consegnare informazioni all'Ufficio di comunicazione. **ZH** ritiene che la competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni andrebbe ben oltre quanto compete a un'autorità penale.

**NE** e la **CAIS** approvano invece che la consegna di informazioni sia sancita come obbligo. Ritengono infatti che la scelta di non riconoscere agli intermediari finanziari alcuna via di ricorso sarebbe più pragmatica rispetto alla soluzione alternativa di sancire diritti particolari (tra cui il diritto di ricorso), analogamente a quanto previsto dal CPP.

#### **Critica all'obbligo di consegnare le informazioni senza indugio**

**SwissBanking**, **l'USAM** e la **FBE** contestano la proposta contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui l'obbligo di consegnare i dati, sancito dalla legge, debba riguardare tutte le informazioni che rientrano nella sfera d'influenza dell'intermediario finanziario (cfr. il rapporto esplicativo, pag. 16, paragrafo 3). Considerato che le filiali di un istituto estero non possono richiedere e ottenere informazioni da altre società dello stesso gruppo, se non entrando in conflitto con i sistemi giuridici esteri, tale disposizione non è in realtà giuridicamente applicabile.

Secondo **LU**, **NE**, **OW**, **SH**, **ZH**, **SwissBanking** e **l'USAM** la richiesta di consegnare i dati senza indugio non sarebbe realistica anche perché il termine massimo di due giorni lavorativi definito nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 18, paragrafo 3) sarebbe troppo breve e soprattutto non facile da rispettare da parte degli intermediari finanziari terzi che sono impreparati a rispondere alla richiesta di informazioni dell'Ufficio di comunicazione. **NE** e **OW** ritengono che, sulla base di questa interpretazione, la pressione creata dai tempi stretti riconducibili al termine di cinque giorni sancito dall'articolo 10 LRD avrebbe ripercussioni negative per le autorità di perseguimento penale. **NE**, **LU** e **ZH** richiedono esplicitamente una precisazione dell'espressione «senza indugio». **NE** ritiene che eventualmente si dovrebbe prolungare da cinque a otto giorni lavorativi il termine di cui all'articolo 10 capoverso 2 LRD.

#### **Critica all'introduzione di sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di consegnare le informazioni**

**JU** osserva che la mancanza di sanzioni dirette e il fatto che non tutte le violazioni di questa disposizione equivalgono a una violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 37 LRD (come spiegato nel rapporto esplicativo, pag. 19, primo paragrafo), potrebbe significare che determinate violazioni di questa disposizione rimangano impunte.

In merito alle sanzioni comminate in caso di violazione dell'obbligo sancito dall'articolo 11a, **LU** si chiede se l'inasprimento delle misure che consentono di mettere in discussione la garanzia di un'attività irreprensibile e di vietare l'esercizio della professione conformemente all'articolo 33 della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari da parte della Confederazione (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), cui fa riferimento il rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 19, paragrafo 3), sia proporzionato ri-

spetto alla multa prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 37 LRD) e se tale inasprimento sia effettivamente voluto.

### **Portata troppo limitata della revisione**

I **Verdi**, il **PS**, la **DB** e l'**USS** esigono che l'Ufficio di comunicazione possa chiedere informazioni a un intermediario finanziario anche indipendentemente dall'esistenza di una comunicazione di sospetto.

### **4.2.2 Obbligo dell'intermediario finanziario autore della comunicazione di consegnare informazioni complementari (art. 11a cpv. 1 AP-LRD)**

*<sup>1</sup> Se per analizzare una comunicazione pervenutagli ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP l'Ufficio di comunicazione ha bisogno di informazioni complementari, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta senza indugio, sempre che ne sia in possesso.*

Il **VQF** giudica favorevolmente il fatto che la legge disciplini la competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni, perché ritiene che comporti una maggiore certezza del diritto.

### **4.2.3 Obbligo degli intermediari finanziari terzi di consegnare informazioni (art. 11a cpv. 2 AP-LRD)**

*<sup>2</sup> Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, gli intermediari finanziari coinvolti consegnano su richiesta senza indugio all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempre che ne siano in possesso.*

### **Valutazione positiva**

**AG, BE, BS, GE, JU, LU, SO, SZ, ZH** e la **SIC Svizzera** approvano l'estensione agli intermediari finanziari terzi della competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni. Nel contempo però, **BS** sottolinea che tale ampliamento comporta una considerevole ingerenza nella sfera privata nonché un ulteriore indebolimento del segreto bancario e che pertanto la richiesta d'informazioni dell'Ufficio di comunicazione debba sempre rispettare il principio di proporzionalità.

### **Rifiuto**

L'**UDC** respinge espressamente questa disposizione.

### **Attuale assenza di necessità o di opportunità di estendere agli intermediari finanziari terzi la competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni**

**AI, SH, SwissBanking, economiesuisse, l'USAM, l'ASA, la CF** e la **FBE** sostengono che le direttive internazionali non prevedono l'estensione agli intermediari finanziari terzi della com-

petenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni e che di conseguenza questa disposizione non dovrebbe far parte del progetto di revisione, ma che, se necessario, dovrebbe essere presa in considerazione solo nell'ambito degli adeguamenti riconducibili alla revisione delle raccomandazioni del GAFI.

**OW** è del parere che questa norma non sia logica nell'ottica della tattica investigativa, poiché specialmente un intermediario finanziario non autore di una comunicazione potrebbe essere coinvolto in attività criminali. Applicando la nuova competenza in materia di raccolta di informazioni, l'Ufficio di comunicazione rischierebbe pertanto di avvertire inopportuno l'intermediario finanziario in merito ai sospetti sorti in sede di analisi.

#### **Ingerenza nelle competenze delle autorità di perseguimento penale**

**LU, OW, ZH, ARIF, SwissBanking, economiesuisse, la VQF e l'ASGP** temono che, in virtù delle nuove competenze, l'Ufficio di comunicazione possa sostanzialmente svolgere compiti investigativi sebbene tali compiti dovrebbero, per legge, restare di competenza delle autorità inquirenti.

#### **Mancanza di chiarezza della norma riguardo alla forma e al contenuto della richiesta di informazioni**

**LU, il Forum OAD, l'ASA e l'ASGP** sono del parere che la disposizione sia imprecisa riguardo alla forma e al contenuto della richiesta d'informazioni destinata agli intermediari finanziari terzi. In particolare, per il **Forum OAD, l'ASA e l'ASGP** non è chiaro di quale intensità debba essere il coinvolgimento dell'intermediario finanziario terzo affinché l'Ufficio di comunicazione possa giustificare una richiesta di consegna d'informazioni.

**SZ** sottolinea, citando l'articolo 33 LRD, che devono essere trasmesse solo informazioni rilevanti e che a tal fine l'Ufficio di comunicazione dovrebbe indicare all'intermediario finanziario con sufficiente precisione quali dati soggetti all'obbligo di consegna potrebbero essere direttamente correlati al caso segnalato. Tale aspetto traspare peraltro già chiaramente dal tenore dell'articolo 23 capoverso 2 AP-LRD. Se fossero consegnate anche informazioni finanziarie non indispensabili, sussisterebbe il rischio riconducibile a quanto statuito dal primo periodo dell'articolo 30 capoverso 1, ossia che tali informazioni vengano trasmesse a FIU estere.

Facendo riferimento alla competenza dell'Ufficio di comunicazione in materia di raccolta di informazioni, il **VQF** osserva che dalla formulazione «sono o sono stati coinvolti», non è chiaro dove sia collocato il limite temporale.

### **Mancanza di indicazioni riguardo all'obbligo di comunicazione dell'intermediario finanziario terzo**

ZH auspica che dalla disposizione emerga più chiaramente che, se sussiste un sospetto, l'intermediario finanziario terzo, dopo la richiesta di consegna delle informazioni, deve inviare una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD e che in tal caso il termine di cinque giorni di cui all'articolo 10 LRD decorre solo da quel momento.

### **Impossibilità per l'intermediario finanziario di opporsi a una richiesta di consegnare informazioni all'Ufficio di comunicazione**

Secondo l'ASA e l'ASGP, dato che all'intermediario finanziario non sono concessi diritti di parte, la legge dovrebbe definire chiaramente in quali casi l'intermediario finanziario può rifiutarsi di consegnare le informazioni richieste.

### **Effetti della disposizione in combinazione con l'art. 30 cpv. 1 e 4**

SwissBanking, il Forum OAD, l'USAM, l'ASA e l'ASGP sottolineano che questa disposizione comporta un rischio notevole, soprattutto in combinazione con l'articolo 30 capoversi 1 e 4 AP-LRD, in quanto è possibile che le informazioni complementari raccolte in base all'articolo 11a AP-LRD finiscano nelle mani di FIU o autorità terze estere. Per questo motivo e dato che non è auspicabile una trasmissione spontanea di dati a questo stadio del procedimento, SwissBanking chiede che per tali informazioni si ricorra, come finora, all'assistenza amministrativa e giudiziaria ordinaria e che questa disposizione venga stralciata.

#### **4.2.4 Divieto d'informazione (art. 11a cpv. 3 AP-LRD)**

<sup>3</sup> Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

### **Proposte relative alla collocazione della norma**

La CF chiede di aggiungere questa disposizione all'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD. Infatti, essa si riferisce solo agli intermediari finanziari terzi di cui all'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD e non contempla invece gli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni, in quanto quest'ultimi sottostanno già al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1 LRD. Inoltre l'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD non sancisce, a differenza dell'articolo 10a capoverso 1 LRD, alcun blocco dei beni, con la conseguenza che il mantenimento del capoverso 3 nell'articolo 11a AP-LRD creerebbe un'inutile confusione.

Riallacciandosi alla sua proposta di integrare l'articolo 11a AP-LRD nell'articolo 9a LRD, SZ osserva che questo capoverso è superfluo. Secondo SZ, si dovrebbe invece estendere espressamente agli intermediari finanziari terzi il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a

capoverso 1 LRD. Inoltre, il rimando a un'altra disposizione sarebbe inopportuno per due motivi: innanzitutto, il divieto d'informazione per gli intermediari finanziari autori delle comunicazioni è già sancito dall'articolo 10 LRD e, secondariamente, l'articolo 11a capoverso 3 si potrebbe applicare agli intermediari finanziari terzi solo per analogia, poiché essi non sarebbero autori di una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD e quindi non è chiaro quale sarebbe l'oggetto del divieto d'informazione. Il divieto dovrebbe pertanto valere anche per le informazioni consegnate all'Ufficio di comunicazione.

Nel medesimo contesto, **SwissBanking** e l'**USAM** propongono di stralciare il capoverso 3 e il capoverso 4 e di sancire che l'articolo 10a capoverso 1 e l'articolo 11 LRD si applicano per analogia.

#### **4.2.5 Esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 4 AP-LRD)**

*<sup>4</sup> L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.*

#### **Proposte relative alla collocazione della norma**

La **CF** contesta anche la collocazione di questa disposizione e chiede di aggiungerla all'articolo 11a capoverso 2 AP-LRD.

**SZ** osserva che in caso di inserimento dell'articolo 11a AP-LRD nell'articolo 9 LRD questo capoverso sarebbe superfluo e propone invece di estendere espressamente il campo d'applicazione dell'articolo 11 LRD agli intermediari finanziari terzi.

### **4.3 Art. 23 cpv. 2**

*<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.*

#### **Valutazione positiva**

**JU** approva questa disposizione perché chiarisce espressamente che l'Ufficio di comunicazione dovrà continuare a limitarsi all'analisi e alla trasmissione delle comunicazioni di sospetto e non eserciterà competenze d'indagine.

**ZH** ritiene che sulla scorta di questa disposizione l'Ufficio di comunicazione accrescerà la propria attività di analisi, una circostanza che il Cantone giudica positiva, poiché potrebbe ridurre il carico di lavoro delle autorità di perseguimento penale e costituirebbe un ulteriore passo verso la ratifica della Convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio di de-

naro nonché sulla ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16 maggio 2005 (entrata in vigore il 1° maggio 2008)<sup>37</sup>, che potrà essere eseguita una volta risolte le questioni riguardanti l'insider trading e la manipolazione dei corsi.

**SZ** è espressamente favorevole al secondo periodo della disposizione, in quanto chiarisce che all'Ufficio di comunicazione vanno consegnate, ai sensi dell'articolo 11a AP-LRD, solo le informazioni di cui ha assolutamente bisogno per adempiere i propri compiti.

**Necessità di ripensare la funzione di analisi e trasmissione dell'Ufficio di comunicazione**

**ZH** è del parere che le nuove competenze dell'Ufficio di comunicazione comportino nuovi impegni, in particolare quando si tratta di valutare la proporzionalità della raccolta d'informazioni e del loro invio all'estero, e propone quindi di verificare se le competenze debbano rimanere circoscritte a una funzione di analisi e trasmissione.

La **CAIS** e la **DB** auspicano che le competenze dell'Ufficio di comunicazione vengano ampliate, in modo che in futuro MROS possa decidere se revocare o prorogare il blocco dei beni patrimoniali allo scadere del termine di cinque giorni previsto dall'articolo 10 capoverso 2 LRD.

**Tenore poco chiaro**

Secondo l'**OAD FSA/FSN**, l'espressione «Se necessario» non chiarisce a quale scopo dovrebbero servire le informazioni complementari affinché l'Ufficio di comunicazione abbia il diritto di raccoglierle. Per evitare attività di carattere esplorativo da parte dell'Ufficio di comunicazione, dal testo si dovrebbe poter evincere chiaramente che le informazioni devono servire per verificare senza indugio l'esistenza di un obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD.

---

<sup>37</sup> *Council of Europe Treaty Series - No. 198* «Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism» (Warsaw, 16.V.2005), disponibile all'indirizzo: <http://convention.coe.int>.

## 4.4 Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

### 4.4.1 Osservazioni generali

#### Valutazione positiva

**GL, BS, JU, I Verdi, il PS e l'USS** giudicano positivamente il fatto che con la revisione della legge si crei la possibilità di estendere lo scambio d'informazioni con l'estero anche alle informazioni finanziarie, poiché ciò permetterà di evitare l'esclusione dal Gruppo Egmont. In particolare l'**USS** approva l'introduzione della possibilità d'inviare le informazioni anche spontaneamente.

Secondo **GE**, nella disposizione le condizioni per lo scambio di dati sono stabilite in modo sufficientemente chiaro.

**ZH, NE** e la **CAIS** approvano sostanzialmente la disposizione, ritenendo che con essa si tenta di tracciare una chiara linea di demarcazione tra l'assistenza amministrativa a fini di analisi e l'assistenza giudiziaria volta a utilizzare i dati come mezzi di prova. Tuttavia, continuerebbe a sussistere il pericolo di un'elusione del canale dell'assistenza giudiziaria.

#### Portata troppo limitata della revisione

Per **I Verdi** la revisione in atto dovrebbe spingersi oltre ed estendere la competenza delle FIU nonché dell'Ufficio di comunicazione di scambiare informazioni anche ai reati economici che non rientrano nella fattispecie di riciclaggio di denaro (in conformità alla definizione di cui all'art. 305<sup>bis</sup> CP).

#### Rifiuto generale

L'**UDC** respinge completamente l'ampliamento dello scambio di informazioni finanziarie con le FIU estere, sostenendo che la normativa attuale è sufficiente per intervenire efficacemente in caso di sospetto riciclaggio di denaro e che in ogni caso non è affatto certo che con le modifiche proposte si otterrebbero miglioramenti significativi. Inoltre, il prospettato ampliamento delle competenze dell'Ufficio di comunicazione non è compatibile con i principi del rispetto della sfera privata, della certezza del diritto e della protezione contro interventi arbitrari dello Stato, e viola pure il segreto bancario sancito dall'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0). Infine l'UDC teme che le modifiche proposte costituiscano un passo verso lo scambio automatizzato d'informazioni lasciando quindi i cittadini del tutto privi di protezione della sfera privata.

L'ARIF ritiene che la nuova disposizione comporterebbe una modifica sostanziale della politica svizzera di assistenza amministrativa, che va respinta perché altrimenti si eluderebbe l'assistenza giudiziaria e i diritti fondamentali non sarebbero più adeguatamente protetti.

#### **Mancanza di certezza del diritto**

Secondo l'OAR-G e l'ASGP la disposizione non offre una sufficiente certezza del diritto, il che fa temere che gli intermediari finanziari, soprattutto quelli piccoli, dove l'attività è gestita dai titolari, saranno piuttosto riluttanti a segnalare i casi sospetti.

#### **Altre osservazioni di carattere generale**

NE e la CAIS osservano che lo scambio di informazioni tra autorità amministrative retto dall'articolo 30 AP-LRD non deve ostacolare eventuali inchieste penali già in corso in Svizzera. Per evitare quest'evenienza, l'Ufficio di comunicazione dovrebbe avere l'obbligo di accertarsi, prima di trasmettere qualsiasi informazione e secondo delle modalità che dovrebbero ancora essere stabilire in dettaglio (si accenna alla possibilità di consultare il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA), se in Svizzera sia già pendente un procedimento penale nei confronti dell'interessato.

L'OAD FSA/FSN ritiene che l'Ufficio di comunicazione debba comunicare all'intermediario finanziario nonché all'intermediario finanziario terzo che le informazioni consegnate saranno inoltrate a una FIU estera.

### **4.4.2 Presupposti per la trasmissione d'informazioni agli uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 1 AP-LRD)**

*<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:*

- a. garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;*
- b. garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;*
- c. è soggetto al segreto d'ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli;*
- d. garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute ad altre autorità senza l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e*
- e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.*

#### **Valutazione positiva**

A giudizio di ZG, le modalità concrete previste per l'invio di informazioni garantiscono che i dati messi a disposizione dall'Ufficio di comunicazione saranno utilizzati solo per eseguire analisi e non come prove in eventuali procedimenti.

### **Richiesta di un disciplinamento più restrittivo**

**SZ**, il **PLR GE**, il **PLR**, l'**UDC**, **economiesuisse**, **SwissBanking**, il **Centre Patronal**, il **Forum OAD**, l'**OAD FCT**, l'**OAR-G**, l'**OAD FSA/FSN**, l'**ASA**, la **CF**, **Fiduciari Suisse**, l'**ASBP**, il **VQF** e l' **ASGP** richiedono un disciplinamento più chiaro e restrittivo dello scambio di informazioni con l'estero, al fine di evitare abusi. Temono in particolare che la disposizione comporti uno scambio d'informazioni automatizzato, in particolare in ambito fiscale. Quando la Svizzera avrà trasposto le nuove raccomandazioni del GAFI, la nuova disposizione si applicherebbe anche ai reati fiscali gravi, considerati reati preliminari del riciclaggio di denaro. Di conseguenza, **ZH**, il **PLR**, **SwissBanking**, il **Forum OAD**, l'**USAM**, l'**ASA** e l'**ASBP** chiedono che le competenze dell'Ufficio di comunicazione non siano estese più del necessario.

**Fiduciari Suisse** vorrebbe che all'Ufficio di comunicazione fosse espressamente vietato di fornire informazioni alle FIU che le utilizzano per motivi estranei alla lotta al riciclaggio di denaro.

Il **PLR** ritiene che la disposizione non precisa chiaramente i presupposti della consegna dei dati e chiede quindi che nella legge sia integrato un elenco di condizioni nel quale siano contenuti almeno gli standard riportati nel rapporto complementare concernente la convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d'America. Solo in questo modo sarebbe possibile verificare in ogni singolo caso se la consegna di dati è consentita.

**SwissBanking** e l'**USAM** sono dell'opinione che la legislazione sul riciclaggio di denaro non debba prevalere sulle disposizioni delle leggi e dei trattati internazionali vigenti in materia fiscale. Di conseguenza, occorrerebbe inserire nella LRD una norma che disciplini i conflitti e preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere a specifiche procedure di assistenza amministrativa, analoghe a quelle previste in campo fiscale.

**BS** esige una verifica accurata della proporzionalità della richiesta d'informazioni proveniente dall'estero.

### **Requisiti insufficienti riguardo alla forma e al contenuto: rischio di elusione dell'assistenza giudiziaria e di ricerche generiche di prove**

**LU**, **VD**, il **Centre Patronal**, l'**OAD FSA/FSN**, la **CF** e il **VQF** criticano la mancanza di un disciplinamento della forma e del contenuto della richiesta di informazioni e affermano che è difficile impedire eventuali ricerche generiche di prove. La **CF** richiede quindi che l'inammissibilità di ricerche generiche di prove venga sancita espressamente nel testo della disposizione. Per disciplinare in modo coerente i requisiti di una richiesta d'informazioni, **VD** invita a basarsi sulle norme della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1, in particolare l'art. 2 lett. a).

**SZ**, il **Forum OAD**, l'**ASA** e **Fiduciari Suisse** chiedono che la norma sia trasformata in una disposizione derogatoria, cosicché le informazioni finanziarie possano essere scambiate solo in singoli casi motivati. In particolare si dovrebbe impedire che la nuova disposizione comporti uno scambio automatizzato delle informazioni. Occorre inoltre provvedere affinché non siano eluse le procedure svizzere di assistenza amministrativa e giudiziaria.

**BS**, **SO**, il **PLR**, il **VQF** e l'**ASGP** deplorano espressamente che il rispetto delle garanzie richieste ai destinatari esteri (in particolare l'utilizzo dei dati esclusivamente a scopo di analisi e non come mezzi di prova) è difficilmente controllabile. Uno scambio basato solo sulla fiducia favorirebbe le ricerche generiche di prove e l'elusione dell'assistenza giudiziaria ordinaria.

### **Rischio di elusione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale**

Secondo **SwissHoldings** occorre evitare che le norme riguardanti l'assistenza amministrativa in materia fiscale siano eluse e attirare sin d'ora l'attenzione su questo rischio. **SwissHoldings** riconosce che la revisione della LRD non verte ancora sullo scambio di informazioni relativo ai cosiddetti reati fiscali, ma ipotizza che questo tipo di scambio sarà introdotto nel contesto dell'imminente trasposizione delle nuove direttive del GAFI. Occorre evitare che uno Stato che, ad esempio, non ha stipulato alcuna Convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, si procuri informazioni tramite l'Ufficio di comunicazione. Nell'articolo 30 capoverso 1, la legge deve specificare con chiarezza che non può avvenire alcuno scambio di informazioni se il reato preliminare (p. es. un reato fiscale) non è correlato a un reato di riciclaggio di denaro e se entrambi non fanno parte di una medesima azione criminosa.

### **Richiesta di un disciplinamento esplicito dell'interruzione unilaterale dell'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione**

Secondo il **VQF**, la cessazione unilaterale dello scambio di informazioni, come descritta nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 22, paragrafo 3) non rappresenta una vera e propria sanzione, poiché è orientata verso il futuro e non si applica alla procedura in corso. Il **PLR** chiede al riguardo di adottare ulteriori misure di sicurezza e contromisure più efficaci. Le informazioni di natura finanziaria dovrebbero inoltre essere trasmesse esclusivamente a determinate FIU estere.

A tale proposito, considerato, tra l'altro, che non tutti gli Stati appartenenti al Gruppo Egmont soddisfano i requisiti di uno Stato di diritto, il **PPD**, il **PLR GE**, **SwissBanking**, il **Centre Patronal**, **economiesuisse**, il **Forum OAD**, l'**OAD FCT**, l'**OAR-G**, l'**USAM**, l'**ASA**, il **VQF**, l'**ASBP**, l'**ASGP** e **Fiduciari Suisse** chiedono che nella LRD sia sancita espressamente la possibilità per l'Ufficio di comunicazione di sospendere in qualsiasi momento, unilateralmen-

te e senza particolari formalità (in particolare all'interno del Gruppo Egmont), lo scambio d'informazioni con uffici partner esteri inadempienti.

**SwissBanking**, il **Forum OAD**, l'**OAD FCT**, l'**USAM**, l'**ASA** e la **FBE** ritengono che i presupposti fondamentali su cui si basa lo scambio di informazioni con un determinato Paese debbano essere sottoposti periodicamente a una revisione, indipendentemente dal fatto che la FIU in questione appartenga al Gruppo Egmont.

Anche l'**OAD FSA/FSN** segnala la difficoltà di verificare se la FIU estera rispetta le garanzie previste e chiede che per tale ragione la collaborazione con i servizi partner all'estero sia attuata in modo restrittivo e con prudenza.

#### **Assenza di vie di ricorso per la persona interessata**

**NW**, il **PLR GE**, il **PLR**, **economiesuisse**, **SwissBanking**, l'**OAR-G**, l'**USAM**, la **FBE** e l'**ASBP** criticano decisamente il fatto che non sia data alla persona interessata la possibilità di opporsi con un ricorso alla trasmissione dei suoi dati bancari. **SwissBanking** e l'**USAM** ritengono che la persona interessata, nonostante l'assenza di una norma specifica in merito, nel caso concreto abbia il diritto d'impugnare dinanzi a un tribunale amministrativo la trasmissione dei suoi dati in virtù dell'articolo 25a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). **Fiduciari Suisse** riconosce che in generale il settore dell'assistenza amministrativa non prevede rimedi giuridici a favore della persona interessata. Dunque è ancora più importante che l'assistenza amministrativa sia disciplinata in modo restrittivo.

#### **Necessità di definizioni più precise**

**SwissBanking** e l'**USAM** chiedono cosa s'intende per «altre informazioni», visto che le informazioni finanziarie sono già menzionate nel capoverso 2.

#### **Ulteriore presupposto: informazione da parte della FIU estera in merito ai risultati**

**SwissBanking** e l'**USAM** suggeriscono di inserire nel capoverso 1 un ulteriore presupposto, secondo cui le FIU estere devono informare l'Ufficio di comunicazione in merito al risultato della loro analisi.

#### **Commenti ai singoli presupposti (lettere a - d)**

##### **Lettera a**

Secondo l'**OAD FSA/FSN**, la condizione per cui la FIU estera deve utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente a scopo di analisi, difficilmente si concilia con l'articolo 30 capoverso 4 lettera b (riguardante l'avvio di un procedimento penale).

### Lettera b

Formulando una proposta di modifica, **SwissBanking** e l'**USAM** chiedono che la legge sancisca un limite di tempo per le risposte a domande provenienti dalla Svizzera. La prassi delle FIU estere sul rispetto di tale termine dovrebbe poi fungere da presupposto per lo scambio di informazioni. La **CF** chiede di fare un'aggiunta alla lettera b per chiarire che la garanzia di reciprocità non debba essere soltanto rispettata in termini formali, bensì, soprattutto, in termini qualitativi.

### Lettera d

**SwissBanking** e l'**USAM** propongono di introdurre la seguente precisazione: «garantisce di non trasmettere le informazioni ricevute [...] senza l'esplicito consenso dell'Ufficio svizzero di comunicazione». **SZ** chiede di sostituire l'espressione «altre autorità», che ritiene troppo imprecisa, con «terzi».

Infine **SZ** segnala, per ciò che concerne la lettera c, che non la FIU in quanto tale, ma i suoi collaboratori sono soggetti al segreto d'ufficio e professionale e che quindi il tenore della norma deve essere modificato in tal senso.

#### **4.4.3 Elenco non esaustivo delle informazioni finanziarie che in futuro potranno essere trasmesse all'estero nel contesto dell'assistenza amministrativa (art. 30 cpv. 2 AP-LRD)**

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario;
- b. i titolari, i numeri e i saldi di conti;
- c. l'avente diritto economico; e
- d. indicazioni sulle transazioni.

#### **Richiesta di una definizione più precisa delle categorie di informazioni finanziarie**

**SH**, **SwissBanking**, il **Forum OAD**, l'**USAM**, l'**OAD FSA/FSN**, l'**ASA**, la **CF** e l'**ASGP** chiedono una definizione esaustiva di «informazioni finanziarie» e quindi la cancellazione del termine «segnatamente».

Anche il **VQF** si esprime nei medesimi termini e teme che, a causa dell'elenco puramente esemplificativo delle informazioni considerate di natura finanziaria, determinate espressioni come quella di cui alla lettera d «indicazioni sulle transazioni», possano essere interpretate (troppo) estensivamente dall'Ufficio di comunicazione e suscitare l'interesse delle FIU estere.

### **Anonimizzazione degli intermediari finanziari**

**NW, SwissBanking, economiesuisse, il Forum OAD, l'OAD FCT, l'OAD FSA/FSN, la CF e l'ASGP** osservano, in particolare per quanto riguarda la lettera a, che se l'intermediario finanziario autore della comunicazione è un'impresa individuale o una piccola società per azioni, l'intermediario finanziario e la persona che effettua la comunicazione sono identici o facilmente individuabili. **SwissBanking e l'USAM** chiedono di rinunciare completamente a menzionare gli intermediari finanziari, poiché l'utilità di tale informazione ai fini dell'attività di analisi è quantomeno dubbia. **L'OAD FCT e l'OAD FSA/FSN** chiedono che la disposizione specifichi meglio che il nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione deve essere trasmesso all'autorità estera solo quando è indispensabile, ovvero quando si tratta di un istituto di credito. In tutti gli altri casi, sostiene **l'OAD FCT**, il nome dell'intermediario finanziario non deve essere rivelato dall'Ufficio di comunicazione, almeno fino a quando la segnalazione di sospetto non è stata inoltrata all'autorità incaricata del perseguimento penale. Secondo la **CF** (che avanza una proposta di modifica) e **l'ASGP**, il nome dell'intermediario finanziario deve essere indicato solo se è esclusa la possibilità di risalire alla persona autrice della comunicazione.

### **Trasmissione di informazioni di natura finanziaria solo sotto forma di un rapporto**

**ZH, SwissBanking, economiesuisse, l'USAM e l'OAD FSA/FSN** chiedono di non trasmettere all'estero le informazioni finanziarie come documenti singoli ma di inviarle sotto forma di un rapporto.

#### **4.4.4 Trasmissione del nome dell'intermediario finanziario autore della comunicazione (art. 30 cpv. 3 AP-LRD)**

<sup>3</sup> *L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario.*

L'**ASBP** approva esplicitamente questa disposizione.

**SwissBanking, economiesuisse e l'USAM** chiedono di tutelare non solo le persone che effettuano la comunicazione ma anche gli altri collaboratori dell'intermediario finanziario.

L'**ASA** ritiene che il nome della persona che effettua la comunicazione non debba essere trasmesso in nessun caso.

#### **4.4.5 Inoltro d'informazioni da parte dell'ufficio di comunicazione estero a un'altra autorità (art. 30 cpv. 4 AP-LRD)**

<sup>4</sup> Esso può acconsentire all'inoltro della comunicazione da parte dell'ufficio di comunicazione estero a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce di:

- a. utilizzare le informazioni per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
- b. utilizzare le informazioni per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
- c. non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- d. non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;
- e. essere soggetta al segreto d'ufficio o al segreto professionale e garantisce effettivamente di rispettarli.

#### **Sostanziale rifiuto della possibilità d'inoltro; distinzione rispetto all'assistenza amministrativa in materia fiscale**

VD respinge in linea di principio la possibilità di inoltrare informazioni a un'altra autorità estera, poiché la confidenzialità di tali informazioni non sarebbe più garantita. Secondo il **PPD**, il **PLR GE**, il **Centre Patronal** e l'**ASBP** è necessario che, per inoltrare informazioni ad altre autorità estere, si continui a fare ricorso all'assistenza ordinaria amministrativa o giudiziaria e quindi tale disposizione deve essere sralciata. Solo in questo modo sarebbe possibile garantire la stretta osservanza del principio di specialità.

**SwissHoldings** chiede che, anche in merito all'inoltro, la legge dovrebbe garantire che lo scambio di informazioni tra le FIU non venga utilizzato per eludere il canale dell'assistenza amministrativa in materia fiscale.

#### **Dubbi sulla possibilità di controllo da parte dell'Ufficio di comunicazione**

**OW**, il **PLR**, l'**OAD FSA/FSN** e il **VQF** dubitano che l'Ufficio di comunicazione possa verificare che i dati siano utilizzati dall'autorità terza in modo conforme alla legge. Il **PLR** chiede pertanto di adottare misure supplementari di sicurezza e contromisure più efficaci. Secondo il **Forum OAD** e l'**ASA**, l'adempimento delle garanzie da parte dell'autorità estera dovrebbe essere assicurato dal Paese estero in questione e, in linea di principio, verificato dall'Ufficio di comunicazione.

#### **Impossibilità di applicare le norme sull'utilizzo delle informazioni fornite dall'Ufficio di comunicazione quando si tratta di fare la distinzione rispetto a un procedimento penale**

**NE** osserva che nella prassi è molto difficile distinguere l'inoltro delle informazioni necessarie per avviare un procedimento penale o presentare una richiesta di assistenza giudiziaria (lett. b) dal divieto di utilizzare informazioni come mezzi di prova (lett. d). La legge deve consentire

l'utilizzo diretto delle informazioni messe a disposizione dall'Ufficio di comunicazione, perché altrimenti sorgerebbero problemi quando si tratta di preparare gli atti concernenti il procedimento penale.

### **Inoltro solo in singoli casi e solo per reati preliminari del riciclaggio di denaro**

Secondo il **Forum OAD**, l'**OAD FCT**, l'**ASA**, il **VQF** e l'**ASGP** dalla norma non emerge con chiarezza che il consenso per l'inoltro a un'altra autorità estera deve essere richiesto caso per caso. Il **Forum OAD**, l'**ASA** e il **VQF** criticano il fatto che, come riportato nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 5), l'Ufficio di comunicazione possa accordare il consenso già al momento della prima trasmissione di informazioni.

Secondo **SwissHoldings** occorre sancire anche nel capoverso 4, come nel capoverso 1, che le informazioni concernenti i reati preliminari possono essere inoltrate solo quando si riscontra un collegamento con un reato concernente il riciclaggio di denaro.

### **Inoltro previa consultazione dell'Ufficio federale di giustizia o dell'Amministrazione federale delle contribuzioni**

**ZH**, **SwissBanking**, **economiesuisse** e l'**USAM** chiedono che l'Ufficio di comunicazione, prima di accordare il consenso all'inoltro delle informazioni da parte della FIU estera a un'altra autorità estera, sia tenuto a consultare l'Ufficio federale di giustizia (in caso di inoltro a un'autorità estera di perseguimento penale) o l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in caso di inoltro a un'autorità penale estera). In questo modo s'intende escludere il rischio che in virtù di questa norma si dia la precedenza a una procedura di ricerca delle informazioni per eludere il ricorso all'assistenza giudiziaria.

### **Ulteriori critiche e proposte**

**ZH** chiede che il disclaimer menzionato nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 5) sia sempre allegato indicando anche il divieto di utilizzare i dati come mezzi di prova o per perseguire reati che secondo la legislazione svizzera non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro (come i reati fiscali).

**SZ** segnala, in merito alla lettera d, che l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale non riguarda l'altra autorità in quanto tale, ma i suoi collaboratori, per i quali tale obbligo dovrebbe valere anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

#### 4.4.6 Diritto dell'Ufficio di comunicazione di concludere accordi di cooperazione con uffici di comunicazione esteri (art. 30 cpv. 5 AP-LRD)

<sup>5</sup> L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.

##### Valutazione positiva

Il **VQF** ritiene questa soluzione appropriata.

##### Critiche

**VD**, il **PLR GE**, il **Centre Patronal** e l'**ASBP** ritengono invece che la norma sia inopportuna e chiedono di stralciarla perché tali trattative sono a volte condotte con FIU di Paesi che non dovrebbero essere considerati Stati di diritto. A fronte del carattere sensibile delle informazioni nell'ottica della protezione dei dati, la competenza a stipulare questi accordi dovrebbe essere lasciata al Consiglio federale.

Anche **BS** e la **CF** criticano la nuova competenza attribuita all'Ufficio di comunicazione, in particolare per quanto concerne le trattative con FIU che non fanno parte del Gruppo Egmont. La **CF** segnala in particolar modo che nelle sue raccomandazioni il GAFI non chiede l'attribuzione di una tale competenza, prevedendo invece persino apposite procedure con il coinvolgimento di altre istanze nazionali oltre alla FIU.

Secondo **LU** questa disposizione concede all'Ufficio di comunicazione un potere discrezionale eccessivo quando si tratta di negoziare un MoU. Il requisito posto dal rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 25, paragrafo 3), secondo cui in tale attività deve essere osservato il diritto svizzero, non sarebbe sufficiente per garantire che non siano eluse le disposizioni di legge e che gli MoU non creino degli svantaggi per gli intermediari finanziari svizzeri.

**ZH** approva questa competenza ma auspica un disciplinamento più chiaro delle modalità (procedura, struttura dell'accordo e iter di approvazione). In particolare, l'indicazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo la quale si dovrebbe trattare solo di MoU di natura tecnica (cfr. rapporto esplicativo, pag. 26, paragrafo 2), non è menzionata nel testo dell'avamprogetto. Inoltre non viene spiegato quali sono le basi giuridiche che reggono la competenza, menzionata nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 26, paragrafo 3), della direzione di fedpol di approvare gli MoU. Secondo **ZH** tale competenza dovrebbe invece essere disciplinata perlomeno a livello di ordinanza, ad esempio nell'articolo 13 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23).

## 4.5 Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni

*È vietato fornire informazioni agli uffici di comunicazione esteri quando:*

- a. *la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;*
- b. *per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l'uso dei canali dell'assistenza giudiziaria.*

**TG** e l'**USAM** criticano l'espressione di cui alla lettera a «alcun legame con la Svizzera» giudicandola troppo vaga. Anche **BS** ritiene poco chiara quest'espressione poiché è difficilmente ipotizzabile che una richiesta non abbia alcun legame con la Svizzera. **SwissBanking**, l'**USAM** e **Fiduciari Suisse** chiedono di fare un'aggiunta la quale sancisce che possano essere trasmesse solo informazioni correlate alla Svizzera e a un reato preliminare del riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero.

**BS** afferma che la lettera b è confusa in quanto non stabilisce con chiarezza se in futuro le richieste concernenti informazioni bancarie potranno essere trattate applicando le nuove norme o se invece sarà necessario ricorrere all'assistenza giudiziaria.

L'**OAD FCT**, l'**USAM** e **Fiduciari Suisse** chiedono, formulando proposte mirate di modifica, che sia introdotta una lettera c che permette all'Ufficio di comunicazione di sospendere unilateralmente la trasmissione d'informazioni in caso di inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 30 capoversi 1 e 4 AP-LRD.

## 4.6 Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

*Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>38</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.*

L'**UDC** respinge espressamente questa disposizione, sostenendo che la competenza dell'Ufficio di comunicazione di raccogliere informazioni presso autorità e servizi amministrativi nonché di inoltrarle spontaneamente alla Polizia giudiziaria federale indipendentemente da un'eventuale segnalazione di sospetto, contrasterebbe nettamente con la concezione di uno Stato liberale.

**SZ** sostiene che questa norma è in parte ridondante e incongruente. Sia l'articolo 35 capoverso 1 LRD (riguardante il trattamento di dati personali, in cui rientra anche lo scambio di

---

<sup>38</sup> LUC; RS 360.

dati con FIU estere) sia l'articolo 32 capoverso 1 LRD (riguardante la collaborazione dell'Ufficio di comunicazione con autorità estere di perseguimento penale) rimandano alla LUC. L'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo (cfr. rapporto esplicativo, pag. 27, paragrafo 4), secondo cui questa norma costituisce l'ultimo rinvio alla LUC rimasto, non sarebbe pertanto corretta.

#### 4.7 **Art. 32 rubrica, cpv. 2 e 3**

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario.

Questa norma non è stata criticata da nessuno dei partecipanti alla procedura di consultazione. I pareri pervenuti non contenevano nemmeno proposte di modifica.

#### 4.8 **Ulteriori osservazioni**

**BE** e la **CDCGP** auspicano che il testo del messaggio sia integrato illustrando gli effetti concreti della presente revisione e l'applicazione delle nuove raccomandazioni del GAFI in ambito fiscale. In particolare chiedono di specificare quali reati fiscali qualificati siano da considerare reati preliminari del riciclaggio di denaro, e quali conseguenze avrà tale definizione sul diritto penale fiscale. Si chiede di chiarire anche i collegamenti tra lo scambio d'informazioni per combattere il riciclaggio di denaro e l'assistenza amministrativa fiscale nonché l'assistenza giudiziaria in materia penale. Inoltre viene chiesto di specificare in quale misura le informazioni finanziarie trasmesse possono o devono essere messe a disposizione nel contesto dell'assistenza amministrativa fiscale o di quella giudiziaria.

Anche il **PPD** si è pronunciato sul tema dei reati fiscali come reati preliminari del riciclaggio di denaro. Tuttavia questo aspetto non presenta un collegamento diretto con il presente disegno di legge e sarà trattato nell'ambito del progetto più ampio concernente la trasposizione nel diritto svizzero delle nuove raccomandazioni del GAFI.

L'**USAM** deplora la mancanza di un esame approfondito degli effetti del progetto sugli intermediari finanziari e sull'economia svizzera e chiede che sia effettuata un'analisi dettagliata dei costi generati dalle nuove norme.